

durata di due anni, si può ottimisticamente prevedere che i futuri vincitori dei due ultimi bandi non potranno andare a coprire le vacanze in organico prima di tre anni e mezzo da oggi —:

per quali ragioni siano stati banditi due nuovi concorsi anziché utilizzare le graduatorie dei vincitori-idonei dei due concorsi già espletati, disapplicando le disposizioni recate dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 487/94 che avrebbero fornito, oltretutto, la soluzione più celere e meno costosa;

se e come intendano accogliere e soddisfare le giuste aspettative dei succitati vincitori-idonei.

(2-01480) « Mazzoni, Volontè ».

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanze urgenti
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi diversi organi di informazione hanno dato notizia che il 21 marzo prossimo verrà inaugurata una nuova struttura carceraria destinata a detenuti tossicodipendenti presso quella che ora è la Casa di Lavoro esistente nel comune di Castelfranco Emilia, suscitando sorpresa sia nelle amministrazioni locali che nella regione, in quanto il sindaco del comune ha più volte dichiarato di essere del tutto all'oscuro del progetto e di non essere mai stato informato a livello istituzionale né dal Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria), né dal Ministero della giustizia, e altrettanto è stato ribadito dall'assessorato regionale competente in materia di servizi sociali e sanitari;

la regione Emilia-Romagna e il Ministero della giustizia nel 1998, all'interno

di un protocollo d'intesa, sottoscrissero l'impegno a portare avanti un progetto per istituire una sezione a custodia attenuata anche presso la Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia, che avesse come riferimento le positive esperienze già in corso nella regione. Infatti in Emilia Romagna sono attive da tempo due sezioni a custodia attenuata per tossicodipendenti, a Rimini e a Forlì, istituite in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 309/90. Queste sedi sono di dimensione ridotta (15 posti), con personale del carcere (polizia penitenziaria e educatori) integrato da professionisti dell'Azienda sanitaria, in collaborazione con le Comunità terapeutiche del territorio e con gli enti locali per la costruzione di percorsi al termine della detenzione;

non è però mai stato dato corso all'impegno assunto, né sono stati attivati i previsti tavoli di confronto tra le istituzioni coinvolte, né si è pensato a definire gli indispensabili protocolli operativi. Ora invece si propone attraverso la stampa « un carcere modello », « che servirà per aprirne altre in Italia ». Inoltre le dimensioni della struttura, che prevede 140 detenuti, fanno intendere che si è di fronte a qualcosa di profondamente diverso, come diverso sembra essere il rapporto privatistico nella gestione affidata ad una comunità esterna. Poco o nulla infatti è stato detto sul progetto, che se esiste, è stato però definito senza tenere in alcuna considerazione le altre esperienze e senza coinvolgere la regione che è titolare attraverso il servizio sanitario della competenza della tutela della salute anche delle persone dipendenti da sostanze in carcere —:

quale iniziativa intenda assumere per fornire una informazione più precisa della situazione esistente al sindaco e alle amministrazioni locali, le cui comunità sono direttamente coinvolte dalle decisioni assunte o che si assumeranno da parte dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia;

se non ritenga opportuno, prima di procedere ad inaugurazioni, secondo gli

interpellanti, affrettate e di stampo elettoralistico, aprire un reale tavolo di confronto con la regione rispondendo positivamente alla richiesta avanzata di verificare tecnicamente il progetto e sulle sue finalità, in considerazione dell'esperienza esistente e della particolare attenzione che deve rivestire un tema come quello della condizione della persone tossicodipendenti detenute, che richiede per l'obiettivo del recupero e del reinserimento sociale un rapporto stretto con il territorio.

(2-01485) « Guerzoni, Manzini, Sereni, Mariotti, Maurandi, Nigra, Mazzaello, Zanotti, Sabbatini, Bandoli, Grandi, Motta, Nannicini, Nieddu, Sandri, Sedioli, Soda, Buffo, Dameri, Pisa, Battaglia, Bellini, Bielli, Sciacca, Albonetti, Montecchi, De Brasi, Trupia, Fumagalli, Cennamo, Buglio, Paola Mariani, Raffaldini, Cordoni, Lolli, Gasperoni ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

come è noto, in data 3 settembre 2004 è stato adottato il decreto di dichiarazione di « grande evento », ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani, nel mese di ottobre 2005;

a seguito della predetta dichiarazione di « grande evento », il 22 settembre 2004, è stata emanata un'ordinanza di protezione civile, a n. 3377, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata in questione, con la quale, in vista della sottoscrizione di un'apposita convenzione da parte del Comitato organizzatore dell'evento con la regione Siciliana, con il Comune di Trapani e la società Sviluppo

Italia, per disciplinare il programma della manifestazione stessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato con compiti di coordinamento dei soggetti designati per la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dal programma stesso;

in attuazione delle norme inserite nell'ordinanza, che consentono di avviare le iniziative necessarie, il Commissario delegato ha nominato, tra altro, Soggetto attuatore per le opere di competenza comunale il Prefetto di Trapani;

data l'esiguità del tempo a disposizione, in considerazione del fatto che lo svolgimento della manifestazione è fissato per il prossimo ottobre 2005, il Prefetto di Trapani ha, così, indetto la gara di appalto ed affidato i lavori di realizzazione delle opere fognarie di rete nera nella zona portuale di Trapani;

non appena la società Eurovega S.R.L., aggiudicataria dell'appalto, ha aperto il cantiere, è stata sottoposta ad un procedimento di sequestro preventivo ad opera di alcuni sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trapani, « nel corso di specifici servizi finalizzati alla repressione di reati in materia ambientale » riscontrando la realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione di un fabbricato, unitamente ad un'attività non autorizzata di smaltimento e compattazione degli stessi rifiuti utilizzati come riempimento per la costruzione di una strada; provvedimento che l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ha convalidato con ordinanza di sequestro —:

se risponda al vero:

a) nell'ambito dell'indagine giudiziaria, il Tribunale di riesame di Trapani ha riconosciuto l'illegittimità del vincolo per la gran parte delle aree sequestrate;

b) tale vincolo giudiziale ha comportato grave ritardo al previsto corso dei lavori, ponendo a rischio lo svolgimento della stessa manifestazione;

c) sembrerebbe che nell'ambito della stessa indagine per supposti reati in materia ambientale (violazione legge Ronchi — decreto legislativo n. 22/1997) i Carabinieri, su specifica delega della Procura della Repubblica di Trapani, avrebbero acquisito documentazione del tutto estranea all'indagine presso il Prefetto di Trapani-Soggetto attuatore. Specificamente detta documentazioni risulterebbe attinente alla dichiarazione di « grande evento », alla nomina del soggetto attuatore, agli atti di gara relativi all'affidamento dell'appalto, tutti elementi quindi per nulla concernenti l'indagine penale in corso per reati ambientali;

d) la Procura della Repubblica di Trapani, dopo aver consentito con atto del 17 febbraio 2005 la prosecuzione dei lavori concernenti l'appalto sui territori ancora oggetto di sequestro, avrebbe posto condizioni, secondo gli interroganti, arbitrarie e gravemente lesive della libertà imprenditoriale imponendo all'appaltatore di non servirsi dell'opera di altra impresa il cui titolare sarebbe stato precedentemente condannato in sede penale per reati ambientali, e il GIP competente in data 21 febbraio 2005, ha liberato le aree di interesse dai vincoli giudiziari apposti dalla Procura stessa;

e) a fronte delle determinazioni del GIP, la Procura della Repubblica di Trapani avrebbe proceduto inopinatamente, e lo stesso giorno 21 febbraio 2005, ad un sequestro probatorio delle stesse aree, così di fatto contraddicendo apertamente il proprio precedente operato del 17 febbraio 2005 sulla base del quale non aveva rinvenuto alcun ulteriore interesse a mantenere il vincolo giudiziario, dimostrando così, ad avviso degli interpellanti, il preciso intendimento di porre nel nulla la determinazione dello stesso giorno del GIP;

se il Ministro della giustizia non intenda procedere immediatamente ad una indagine approfondita sull'operato della Procura della Repubblica di Trapani nella vicenda, tenuto conto delle iniziative oggettivamente lesive degli interessi istitu-

zionali poste in essere, idonee a compromettere, oltretutto, il perseguimento degli interessi pubblici connessi alla celebrazione del « grande evento ».

(2-01486) « Antonio Leone, Mormino, Mario Pepe, Misuraca, Baia-monte, Cannella, Falanga, Zannettin, Lezza, Floresta, Giacomo Angelo Rosario Ventura, Antonio Russo, Carlucci, Milanese, Palma, Cola, Onnis, Gianfranco Conte, Gironda Veraldi, Amato, Pittelli ».

Interrogazione a risposta immediata:

VOLONTÈ, MAZZONI, RANIELI, MANINETTI e EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la prima sezione civile del tribunale di Roma, con un'ordinanza del giudice Angela Salvo, ha respinto un ricorso d'urgenza presentato da una coppia che aveva richiesto il congelamento di ovociti appena fecondati, sostenendo che il divieto dei congelamento previsto dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 fosse applicabile ai soli embrioni;

nell'ordinanza il giudice ha spiegato che il congelamento degli ovociti appena fecondati realizzerebbe, nella sostanza, la stessa finalità che il legislatore ha inteso reprimere, stabilendo il divieto del congelamento degli embrioni in soprannumero;

da notizie di stampa il magistrato avrebbe, tuttavia, scritto nell'ordinanza che la normativa ha disatteso le preoccupazioni del mondo scientifico, risultando non appagante e non risolutiva e come fosse « auspicabile un ripensamento del legislatore »;

è a tutti evidente la delicatezza del dibattito in corso, anche in previsione della consultazione elettorale referendaria;

tali valutazioni su una legge ed auspici di cambiamenti hanno, secondo gli interroganti, un sapore prettamente poli-

tico, che minaccia per un verso l'immagine di indipendenza che i giudici devono assicurare e per un altro tende ad alterare l'equilibrio del dibattito, interferendo peraltro sull'opinione pubblica chiamata a pronunciarsi sul *referendum* —:

se non ritenga di adottare le iniziative di competenza in relazione ad un provvedimento che appare agli interroganti esorbitante dai limiti della funzione giurisdizionale e come tale abnorme.

(3-04288)

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il governo di centro-sinistra del Regno Unito, presieduto da Tony Blair, ha avviato un programma, nei confronti dei magistrati, di impostazione chiaramente meritocratica;

dopo avere assicurato un aumento stipendiale medio del 2,85 per cento, il primo ministro inglese ha introdotto uno strumento di valutazione quanti-qualitativa del lavoro svolto che potrà consentire un aumento dello stipendio laddove il giudice abbia lavorato bene e sodo;

ovviamente, come accadrebbe in qualunque Paese serio, nessuno si è sognato di accusare Tony Blair di volere, in questo modo, controllare il potere giudiziario sottoponendolo al ricatto, anche economico, del potere esecutivo —:

se non ritenga possibile, previa attenta analisi del meccanismo introdotto dal governo di centro-sinistra in Inghilterra, di adottare iniziative volte a prevedere anche per i magistrati italiani la possibilità di incentivi economici non generalizzati, ma attribuiti sulla base meritocratica della valutazione del lavoro svolto per quantità e qualità. (3-04275)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'ambito dell'unione europea, sono già stati adottati particolari strumenti legislativi applicabili a tutti gli Stati membri tranne che alla Danimarca;

in particolare essi sono: a) il Regolamento di Bruxelles I, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; b) il Regolamento di Bruxelles II, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, e un nuovo regolamento del Consiglio relativo alla stessa materia, chiamato Bruxelles II bis, che sostituirà il regolamento Bruxelles II; c) un regolamento relativo alle procedure d'insolvenza delle imprese —:

quale concreta efficacia abbiano spiegato, nel quadro della cooperazione giudiziaria civile in Europa, il Regolamento di Bruxelles I, il Regolamento di Bruxelles II, il Regolamento di Bruxelles II bis;

quali siano i risultati concreti dell'applicazione del regolamento relativo alla procedure di insolvenza delle imprese, particolarmente importante per le nostre imprese, sempre vigilanti sulla solvibilità delle imprese cui debbono essere ceduti beni e servizi per importi normalmente considerevoli;

quali strumenti procedurali siano stati allestiti per far sì che ogni normativa nuova, sia di diritto civile sostanziale che di diritto civile processuale, approvata dagli Stati membri, sia filtrata valutando il regime di compatibilità con le analoghe normative degli altri Stati dell'Unione, per non derogare al principio della cooperazione giudiziaria in materia civile. (3-04282)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la struttura dei Giudici di Pace ha dato una grossa mano all'arretrato spaventoso dei Tribunali Civili e Penali, in qualche modo recuperando anche tempi dignitosi e decorosi per l'istruttoria delle cause civili e penali;

la struttura dei Giudici di Pace si è ormai consolidata ed è stata correttamente « assorbita » dai cittadini i quali hanno apprezzato la buona coniugazione della sapienza giuridica con i principi della saggezza del buon padre di famiglia, che a volte consente di definire controversie altrimenti destinate a durare un numero impressionante di anni;

in particolare anche il ricorso alla procedura non contenziosa, finalizzata a favorire le transazioni che vengono trasfuse nei verbali di conciliazione, ha dato la misura dell'opera interessante e preziosa dei Giudici di Pace;

peraltro le recenti attribuzioni ai Giudici di Pace delle speciali e delicate procedure nei confronti dei cittadini extracomunitari clandestini, confermano il ruolo sempre maggiore assunto dalla figura del Giudice di Pace nel nostro ordinamento —:

tenuto Conto del « rodaggio » ormai terminato della figura del Giudice di Pace, quale sia il giudizio sulla quantità e sulla qualità del lavoro svolto sia nel settore civile che nel settore penale, con particolare riferimento al numero delle controversie definite con verbale di conciliazione, alle sentenze impugnate ed alla percentuale di impugnazioni accolte o respinte. (4-13242)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le regole della cooperazione giudiziaria in materia civile sono la conseguenza

del principio fondamentale del pari valore e della pari importanza dei sistemi giuridici vigenti in ciascuno Stato dell'Unione europea e delle decisioni giudiziali assunte, nonché della cooperazione transfrontaliera fra le diverse corti e autorità giudiziarie;

a nessuno può sfuggire la rilevanza pratica dell'esistenza di regole uniformi nel campo della giustizia civile, posto che, se ciascuno Stato membro dovesse stabilire unilateralmente quale diritto applicare ad ogni singolo rapporto giuridico internazionale o quali decisioni di altri Stati riconoscere, la conseguenza sarebbe, inevitabilmente, l'assenza di ogni certezza legale per i cittadini e per le persone giuridiche, sia in relazione alla competenza giurisdizionale sia in relazione a quale diritto applicare alla singola fattispecie;

appare peraltro di solare evidenza che il mercato unico europeo non potrà avere successo senza l'avverarsi della condizione della certezza legale;

in occasione del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi il 15 ed il 16 ottobre 1999, era stata auspicata con forza la creazione di un autentico « spazio di giustizia europeo », nascente dalla considerazione secondo cui l'incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non dovevano costituire, per i singoli cittadini e per le imprese, un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti;

sin da allora, dunque, si riconosceva come indispensabile un forte miglioramento a livello comunitario dell'accesso alla giustizia da parte di tutti i cittadini degli Stati membri;

il Consiglio europeo di Tampere stabilì tre precise priorità di azione: *a)* reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie; *b)* migliore accesso alla giustizia in Europa; *c)* maggiore convergenza nel settore del diritto civile;

è chiaro a tutti che, fra queste tre priorità, il principio del reciproco riconoscimento è la base di partenza di ogni forma di cooperazione giudiziaria in materia civile, tanto che il Consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari interni ha definito e fatto proprio, in data 30 novembre 2000, un ampio programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, avendo come obiettivo finale il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro senza dover ricorrere ad alcuna procedura intermedia, e dunque con la soppressione dell'istituto dell'*exequatur*, prodotto di una cultura giuridica basata sulla prevalenza del diritto interno sulle decisioni assunte in altri Stati dell'Unione;

lo sviluppo vertiginoso dei commerci e la eccezionale mobilità dei cittadini europei dopo l'abbattimento delle frontiere nazionali hanno manifestato una tempistica che, in effetti, denuncia un ritmo, nei cambiamenti sostanziali, che esige eguale velocità nei processi di adeguamento istituzionale da parte degli Stati membri dell'Unione europea per consentire alle imprese di stare sul mercato con regole certe e valide per tutti, senza incertezze interpretative o bizantinismi giudiziari —:

quali siano stati gli effettivi e concreti progressi realizzati a livello europeo, nell'ambito della giustizia civile, per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, con speciale riferimento al programma adottato in data 30 novembre 2000 dal Consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari interni in adempimento dei principi conclamati dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. (4-13247)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile si è previsto un

regolamento relativo alla notifica e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extra-giudiziali;

si è anche previsto un regolamento sull'assunzione delle prove in materia civile e commerciale;

questo progetto comunitario è straordinariamente rilevante perché attiene al corpo vivo del processo civile di cognizione e cerca di individuare modalità e regole comuni che consentano di prefigurare finalmente un vero e proprio processo europeo —:

quale sia, ad oggi, la « stato dell'arte » dei regolamenti allestiti per rendere effettiva, nell'ambito dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria in materia civile nel settore delle notificazioni e delle comunicazioni di atti giudiziari ed extra-giudiziali e nel delicato settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale. (4-13248)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

indubbiamente nell'ambito dello sviluppo dei commerci e degli affari la questione del quadro europeo praticabile della giustizia civile attiene non soltanto al processo di cognizione ma anche al processo esecutivo, e cioè alla fase dell'effettivo recupero dei crediti vantati;

il Consiglio europeo ha lanciato una proposta di regolamento per l'istituzione di un « titolo esecutivo europeo » per i crediti non contestati, per far sì che le decisioni assunte in relazione ai crediti pacificamente riconosciuti in uno Stato membro siano eseguibili all'interno della Comunità europea scavalcando la necessità di avvalersi di procedure intermedie nello Stato membro in cui deve diventare operativa l'esecuzione;

appare chiaro a tutti quale passo in avanti sia quello della istituzione della

figura del « titolo esecutivo europeo » nel più ampio quadro della cooperazione giudiziaria in materia civile —:

a che punto sia la proposta di regolamento, avanzata dal Consiglio d'Europa, per l'istituzione della figura del « titolo esecutivo europeo » per i crediti non contestati, passo essenziale per una concreta cooperazione giudiziaria in materia civile di grande portata pratica ma anche psicologica in quanto favorisce l'accesso alla giustizia anche da parte di coloro che, oggi, ritengono più prudentiale evitare di attivare procedure giudiziali ritenute complesse laddove vi sia la necessità di uscire dai confini nazionali. (4-13249)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio d'Europa, nel quadro della cooperazione giudiziale in materia civile e nell'ambito del percorso finalizzato alla omogeneizzazione degli istituti giuridici sostanziali e processuali, ha proposto un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e sulle misure in materia di controversie di modesta entità;

la proposta è decisamente interessante ed importante proprio in quanto le imprese non chiedono soltanto agilità nei commerci, ma anche una giustizia che sappia con celerità garantire i diritti, ancorchè relativi a controversie non particolarmente importanti che, in assenza di un istituto giuridico europeo come quello proposto, potrebbero non sorgere ritenendo il creditore improduttivo l'esercizio dell'azione in un altro Paese dell'Unione europea —:

a che punto sia lo studio del modello europeo di ingiunzione di pagamento in materia di controversie di modesta entità e quali siano gli ostacoli emergenti dalle commissioni che studiano la questione.

(4-13250)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

è da considerarsi fatto notorio il costo sopportato dagli italiani per l'immatricolazione delle vetture mediante iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), costo che, purtroppo, ha il triste primato di essere il più elevato di tutta l'Europa;

indubbiamente proprio tale costo contribuisce alla depressione del mercato automobilistico, che, al contrario, ha semmai necessità di forti riduzioni;

il quotidiano *Il Sole-24 Ore* di giovedì 24 febbraio 2005 alla pagina 31 ha dato notizia di una interessante iniziativa assunta dai Presidenti del Consiglio nazionale del Notariato e della Cassa di Previdenza dottor Paolo Piccoli e dottor Francesco Maria Attaguile che, con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, hanno proposto, nel settore delle autovetture e dei beni mobili registrati, una significativa semplificazione;

in linea con l'obiettivo di ridurre i costi per aiutare il sistema produttivo e per sgravare di un costo rilevante la platea dei consumatori, peraltro conservando la garanzia offerta da un sistema che si basa su un pubblico registro che offre certezze sia ai cittadini che all'ordinamento, i Notai propongono di procedere all'immatricolazione di tutti i veicoli nuovi direttamente, senza necessità di autentica, attraverso una semplice dichiarazione del concessionario venditore al momento dell'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico —:

se non ritenga particolarmente interessante la proposta proveniente dai Notai per l'immatricolazione senza formalità dei veicoli nuovi e se non ritenga di dover assumere le conseguenti iniziative per in-